

STATUTO

**ANCHIOLEALI SOC.COOP.
SOCIALE A R. L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORRE DEL GRECO NA VIA
MAZZINI 19

Numero REA: NA - 685155

Codice fiscale: 95026030635

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A al numero di raccolta 18300

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

È costituita una società cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente denominata

"ANCHIOLEALI Soc. Coop. Sociale a r.l."

ARTICOLO 2

La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Torre del Greco.

La cooperativa potrà istituire uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove.

La Cooperativa potrà trasferire la propria sede all'interno del Comune, con decisione dell'Organo amministrativo.

La Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 del Codice Civile, nonché in quello previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della Legge 8 novembre 1991 numero 381.

ARTICOLO 3

La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione fino al giorno undici ot-

tobre 2052, salvo proroga ovvero anticipato scioglimento.

La Società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate all'articolo 2484 del Codice Civile.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4

La società cooperativa, senza finalità lucrative, è retta dai principi della mutualità nello spirito dell'articolo 47 della Costituzione della Repubblica Italiana ed esalta la centralità della persona.

Il suo scopo, ai sensi dell'articolo 1 lettera a) e lettera b) della legge 8 novembre 1991 numero 381, è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e l'esercizio di attività produttive finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate.

In considerazione dell'appartenenza della Cooperativa alla categoria delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 numero 381, essa, ai sensi dell'articolo 111 septies delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile, è da conside-

rarsi a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice Civile.

ARTICOLO 5

In relazione ai propri scopi la cooperativa si propone di:

1) realizzare e gestire, stabilmente e temporaneamente, in proprio e/o per conto terzi, di enti pubblici e/o privati, su programmi di intervento e/o progetti, locali, nazionali, promossi anche dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali:

- Servizi di trasporto scolastico per minori in difficoltà disabili;
- Servizi di trasporto ai centri riabilitativi;
- Servizi di trasporto per disabili e anziani con finalità turistico-culturali;
- Servizi di assistenza, di riduzione della marginalità sociale, di tutela e di aiuto, di orientamento ed integrazione a favore di individui e famiglie, al domicilio degli stessi o altrove;
- Servizi di assistenza e tutoraggio a minori;
- Centri di rieducazione e servizi di assistenza a tossicodipendenti e/o alcolisti;
- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e

riabilitazione per anziani, persone con disabilità e con esperienza di malattia mentale, anche in collaborazione con le famiglie ed altre strutture pubbliche e private;

- Strutture di accoglienza, residenziali e semiresidenziali, diurna e/o notturna e case famiglia;
- Attività di formazione e/o di riqualificazione professionale a favore di soci e non soci;
- Centri di accoglienza e comunità-alloggi per stranieri e immigrati;
- Centri per la promozione di attività di contrasto alla violenza di genere e di sostegno, protezione e assistenza alle donne, bambini e/o adulti vittime di violenza;

2) svolgere attività diverse, produttive e commerciali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e in particolare:

- Organizzazione e/o gestione di laboratori artistici, artigianali e culturali;
- Organizzazione e/o gestione di interventi sul territorio per la manutenzione del verde, bonifiche, utilizzo di spazi pubblici, pulizia, etc.;
- Gestione di servizi di consulenza condominiale;
- Elaborazione dati contabili;
- Gestione di corsi professionali attraverso corsi

organizzati, lezioni e conferenze;

- Gestione di biblioteche in genere e attività di sportelli informativi ed assistenziali;

- Gestione di fattorie sociali, didattiche, orti sociali ed attività agricole ed enogastronomiche connesse;

- Pubblicazione di giornalini e riviste da distribuire gratuitamente per la migliore diffusione delle notizie circa l'attività sociale svolta o programmata e delle notizie circa le eccellenze da promuovere in tutti i campi sociali, economici, professionali, scientifici e culturali.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e si impegnino attivamente a cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile.

Possono essere ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 numero 381; i soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- 1) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- 2) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- 3) la quota che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'articolo 2525 del Codice Civile;
- 4) versamento del sovrapprezzo;
- 5) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata.

In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

Il richiedente non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della reiezione.

La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 8

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci, e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 7.

Di conseguenza sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21;
- 2) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- 3) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dal regolamento aziendale;

4) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 del Codice Civile.

ARTICOLO 9

È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative o associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente.

È altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 11

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge o del

presente Statuto, legittimo il recesso, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale di cui all'articolo 38.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 12

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'im-

presa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 13

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- 1) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- 2) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di

incompatibilità previste dall'articolo 9;

4) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del Codice Civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 punto 3, e dei rapporti mutualistici.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio di cui all'articolo 38, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 15

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno sol-

tanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di soci, ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui ai punti 4 e 5 dell'articolo 23 del presente statuto e da cui decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta (180) giorni successivi all'approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque (5) anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 16

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata

si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15, allo scadere dei centottanta (180) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e, in caso di pluralità di eredi, devono nominare un rappresentante comune.

L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta (60) giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 17

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta (180) giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati.

Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 18

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente, redatto

dall'organo amministrativo, è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 19

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei

lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 20

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di euro cento (100,00); nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- 2) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 23;
- 3) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- 4) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investibili;
- 5) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

ARTICOLO 21

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- 1) almeno il venticinque per cento (25%) all'atto della sottoscrizione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal Codice Civile.

ARTICOLO 22

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2530 del Codice Civile e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi, autorizzato dall'Organo Amministrativo, gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto.

Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- 1) il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote;
- 2) ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso;
- 3) durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile;
- 4) le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in proporzione alla quota posseduta.

ARTICOLO 23

L'esercizio sociale va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammi-

nistrativo provvede alla redazione del bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonché redigendo la relazione al bilancio, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili, tenendo conto dello scopo di mutualità prevalente della cooperativa.

Nel caso di perdite l'Assemblea delibera sulla loro copertura.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- 1) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977 numero 904;
- 2) il tre per cento (3%) alla costituzione e al-

l'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperativa che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 numero 1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria; si applica il Decreto Legislativo 2 agosto 2002 numero 220; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro;

3) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

4) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; nel tassativo rispetto di tale limite massimo, il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento (2%) più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

5) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti; in alternativa l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'articolo 2529 del Codice Civile;

6) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del terzo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911 numero 278;

7) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od altro fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. L'assemblea può deliberare, in alternativa alla

destinazione di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7, che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato al punto 2, venga devoluta al fondo di riserva di cui al punto 1 o a quello previsto al punto 7.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.

Accertati i ristorni, la società potrà deliberare in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti

finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 24

Sono organi della società:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 25

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza.

La convocazione può essere effettuata, nei termini

predetti, anche con altri mezzi (quali, a solo titolo esemplificativo, fax, telefax, posta elettronica certificata), sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori ed il sindaco (se nominato).

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 26

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse

ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

4) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e del Sindaco, se nominato;

5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi (120) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (ove esistente), o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti (20) giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla

nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci (10) giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 27

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, per lo scioglimento della cooperativa e per la nomina dei liquidatori; in questi casi occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

ARTICOLO 28

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 29

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero

di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto al voto portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.

Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno un'assemblea separata funzionante a norma dell'articolo 2541 del Codice Civile.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti.

In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli articoli 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle

società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 30

L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'amministratore unico.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31

La società è amministrata alternativamente:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.

L'organo amministrativo resta in carica a tempo indeterminato oppure per tre esercizi.

I soci determinano al momento della nomina il numero e la durata in carica degli Amministratori.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni novanta (90) giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spediti non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri ed il Sindaco, se esistente, ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 32

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto a titolo esemplificativo all'Organo Amministrativo:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 2) redigere i bilanci;
- 3) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- 4) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;
- 5) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

ARTICOLO 33

L'Organo di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato nei limiti della delega, secondo il sistema di amministrazione adottato.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 34

L'Organo di Controllo, quando la legge lo impone come obbligatorio o quando i soci delibereranno di

averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di un sindaco eletto dall'assemblea tra i revisori contabili.

La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

Il sindaco dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 35

L'Organo di Controllo, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

L'Organo di Controllo, che può in ogni momento provvedere ad atti di ispezione e controllo, deve effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo devono spe-

cificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36

L'assemblea che delibera lo scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2545 duodecies del Codice Civile, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ARTICOLO 37

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 numero 1577, quest'ultima ne sarà la destinataria; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato

al Ministero del Lavoro.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 38

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 numero 5, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti della sede sociale ad istanza della parte più diligente.

Tale nomina sarà richiesta dal Presidente del Tribunale della sede sociale ove il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti non provveda entro trenta (30) giorni dalla richiesta di nomina.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Le decisioni di collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 39

Per meglio disciplinare il funzionamento interno,

l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 40

La Cooperativa sociale è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'articolo 2519 del Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'articolo 2545 octies del Codice Civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 41

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Conversano Teresa.

Notar Raffaele Matrone (sigillo)